



EDIL COSTRUZIONI s. a. s.
di LOMBARDI FRANCESCO E TOTA FELICE

SEDE LEGALE: Via F. BARACCA n. 820093 COLOGNO M. - MI
Tel.: 335.5736118 - 335.6269426

L' AUDACE

Memento Audere Semper

Rubriche

EDIL BAGNO ORCHIDEA srl

Via A. Grandi 2, angolo via Milano 105
COLOGNO MONZESE - MILANO

Tel: 02/2543360
Fax: 02/2543121

Occhio al FISCO

a cura del dottor Michele Checola, commercialista in Cologno Monzese

Rivolgete i vostri quesiti e le vostre curiosità in materia di fisco e contabilità a: michele@centrocom.191.it

SUCCESSIONE: CHE FARE?

Cari amici, la materia da me trattata è molto complessa, spesso mi trovo a dover fare i conti con norme i cui contenuti sono tutt'altro che apodittici, anzi sono spesso foriere di disposizioni lacunose e l'esegesi stessa si presta ad interpretazioni, a volte, anche diametralmente opposte.

Il mio compito diventa ancora più complesso se i quesiti risultano poco chiari o carenti di informazioni, certamente scontate per voi ma non per chi vi legge. Vi invito pertanto a voler formulare i vostri quesiti in maniera precisa e circostanziata in modo da potermi consentire risposte esaurienti.

Fino allo scorso mese di dicembre mio marito era titolare di un esercizio commerciale ed io lo coadiuvavo in qualità di collaboratrice familiare. Purtroppo è venuto a mancare ed ora sono alla prese con la burocrazia delle pratiche di successione, complicate anche dal fatto che eravamo titolari di due appartamenti, uno di residenza ed una seconda casa, entrambi gravati da un fondo patrimoniale. Le notizie che ho ricevuto non sono univoche, quale è l'esatta procedura che devo


seguire? Quali sono i tempi? Posso proseguire io l'attività commerciale di mio marito?

La lettrice si trova in una di quelle situazioni che, purtroppo, non fanno che acuire il dolore causato dalla perdita di una persona cara. Fortunatamente le pratiche successorie, negli ultimi anni, sono state oggetto di cure adeguate, ma, a parere di chi scrive, è possibile fare ancora molto.

Le risposte alle domande della lettrice rischiano però di non essere esaurienti a causa della carenza di informazioni. In particolare ritengo che la lettrice si riferisca all'esistenza di un "fondo patrimoniale" e che, oltre al coniuge vi siano altri eredi (figli) e magari uno di essi potrebbe essere minorenne. Ma andiamo per gradi. La prima cosa da fare è senza dubbio la sistemazione dell'esercizio commerciale. In primo luogo è necessario fare entro 30 giorni le comunicazioni ai vari enti:

agenzia delle entrate, Cciaa, Inps, Inail ecc. Sarà così possibile proseguire temporaneamente l'attività i cui proventi saranno ripartiti tra gli eredi proporzionalmente. Entro un anno sarà necessario procedere alla regolarizzazione dell'attività indicando chi, tra gli eredi, proseguirà. A tal fine è necessario che l'aspirante titolare sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge; qualora si tratti di un esercizio dedicato al commercio di beni non alimentari non sono richiesti requisiti particolari. Se invece si tratta di commercio di generi alimentari ovvero di somministrazione di alimenti e bevande, allora è necessario che l'aspirante titolare abbia acquisito esperienza nel settore; in particolare è possibile seguire un corso presso la locale Camera di Commercio alla fine del quale è necessario superare un esame di abilitazione. In alternativa è possibile dimostrare di aver acquisito la necessaria esperienza essendo stati dipendenti/collaboratori, nello stesso settore, per almeno tre anni negli ultimi cinque. Ultimo atto da compiere è la "denuncia di successione", da presentare entro un anno dal decesso. E' un documento che deve contenere indicazioni circa gli eredi e beni caduti in successione; per la stesura e presentazione devo però consigliarti di rivolgerti ad un professionista, per esempio il tuo commercialista oppure

un notaio. Il professionista inserirà nella denuncia di successione, tra l'altro, i due immobili caduti in successione, anche se conferiti nel fondo patrimoniale. Per completezza di discorso è doveroso spendere due parole su questo istituto. Il fondo patrimoniale è in realtà poco usato, anche se di grande utilità. Con esso i coniugi destinano un certo patrimonio, solitamente immobiliare, a tutela delle esigenze della famiglia, ponendolo così al riparo dalle azioni di eventuali altri creditori. Con il decesso di uno dei coniugi il fondo cessa automaticamente, a meno che non vi siano dei figli minorenni, nel qual caso il fondo continua ad esistere sino al compimento della maggiore età del figlio più giovane; i redditi derivanti da esso devono essere interamente imputati al genitore superstite.



L'avvocato in famiglia

a cura dell'avvocato M.Elena Marchetto

(Rivolgete i vostri quesiti in materia di diritto della famiglia a: marchetto.mundi@jumpy.it)

La sottrazione del minore da parte del genitore non affidatario costituisce sempre una condotta penalmente rilevante?

Gentile avvocato, mi sono separata da un anno, con un figlio minore che mi è stato affidato. Mio marito non rispetta le regolamentazioni in tema di visita del bambino, minaccia di non riportarlo più a casa, cosa posso fare per tutelarmi?

Quando la condotta del genitore non affidatario, diventa penalmente rilevante nel rispetto delle modalità di visita del minore?

A questo tipo di quesito si possono dare tre differenti risposte e ciò a seconda della condotta realmente posta in essere dal soggetto agente.

Ed in particolare occorre evidenziare come la sottrazione del minore da parte del genitore non affidatario costituisce l'estrema conseguenza di un processo psicologico, che culmina nella perpetrazione di una condotta altamente lesiva sia degli interessi del minore che del genitore affidatario.

La fattispecie criminosa infatti che contraddistingue tale condotta rientra nell'ipotesi prevista dall'art.574 codice penale in materia di sottrazione di persone incapaci, qualora il genitore rapisca effettivamente il figlio, portandolo in un paese lontano ed impedendo ogni rapporto tra il figlio ed il genitore.

Ricorrerà, invece, l'ipotesi di reato prevista dall'art.388 codice penale, relativamente alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario, nel caso in cui il genitore non ottemperando alle prescrizioni del giudice, si astenga dall'esercitare con le modalità previste il diritto-dovere di visita.

Allo stesso tempo non rientra nelle fattispecie criminose sopra descritte quella condotta del genitore che, contro la volontà dell'altro, prenda con sé il figlio minorenne per un breve spazio temporale, riconducendolo, poi, spontaneamente nel proprio nucleo familiare.

"Casa dolce casa?"

a cura del geom. Fabio Barbieri, amministratore di stabili e condomini

(Rivolgete i vostri quesiti e le vostre curiosità in materia di amministrazione stabili a: fabio@staa.191.it)

Rispettare le leggi e farle rispettare: il primo compito dell'amministratore

Bene cari lettori sono ancora qui, ma permettetemi questa volta di rientrare nelle vesti, monotone e antipatiche se volete, dell'amministratore. Questa volta prenderò spunto dalla rubrica "a proposito di sicurezza" pubblicata sugli ultimi due numeri de L'Audace. Dal mio punto di vista trovo l'argomento legge 626, legata ai contesti condominiali, molto interessante. Porterò quindi una copia dell'articolo ai miei condomini, ai quali più volte ho sottoposto il problema e che molto spesso mi hanno accusato di essere troppo fiscale, troppo pignolo, e che mi vedono spesso solo come quello sempre pronto a far spendere soldi anche per cose che, tutto sommato, possono essere evitate. La sicurezza nei luoghi di lavoro, viene purtroppo considerata dai condomini come una realtà che non li tocca da vicino se non quando, e a malincuore, all'interno dello stabile esiste il custode, un dipendente, che, per quanto tale, deve essere tutelato. Ma, che lo si voglia o no, il condominio è un luogo di lavoro come lo è la fabbrica o l'ufficio di un commercialista, certo non per coloro che vi vivono ma per tutti coloro che nello stesso vi lavorano elettricista, impresa di pulizie etc anche se non dipendenti. Permettetemi di sorridere quando nell'articolo leggo: "ma in buona sostanza che cosa deve fare il nostro amministratore?"

Io direi: "in buona sostanza che cosa i condomini devono permettere di fare all'amministratore?"

Si perché, come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo ..., nel caso specifico, i condomini, e quello che gli stessi deliberano che, come tutti sapete, l'amministratore è tenuto per legge art.1130 C.C. a eseguire. Qualche anno fa, dal momento che la Legge prevede che il dipendente debba essere formato ed informato; feci fare ai miei custodi un apposito corso, imposto e mal digerito dalla maggioranza dei condomini, i quali mi chiesero: "scusi ma perché dobbiamo insegnare alla custode come si pulisce il pavimento, tanto non lo pulisce lo stesso?"

Oggi in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale per dipendenti da proprietari di fabbricato, che attribuisce agli stessi maggiori mansioni, sono di nuovo costretto, sempre perché devo formare ed informare il dipendente, a imporre ai miei amministrati di far fare ai custodi un corso integrativo. E chissà cosa ne penseranno i miei condomini di questo... Non tutti capiscono che l'amministratore è pressato da una parte dalle esigenze economiche del condominio e deve applicare una politica di mas-

simo contenimento dei costi, dall'altra si trova nella condizione di dover applicare le normative emanate dal legislatore e, vi assicuro non sempre è facile contenere i costi.

Vi faccio un altro esempio per il quale l'amministratore è costretto a farvi sostenere dei costi per l'acqua. Beh, direte voi, l'acqua l'abbiamo sempre pagata, cosa c'è di nuovo? Ebbene oltre alle varie tasse e contributi di depurazione che paghiamo con le bollette, questo alimento principale del quale non si può fare a meno comporta, dall'entrata in vigore del D.Lgs 31/01, un'ulteriore aggravio di spese a carico dei condomini.

L'acqua destinata al consumo umano, ossia quella che si usa in casa o che viene usata dalle Imprese alimentari come ingrediente per la fabbricazione di bevande, o quella che viene imbottigliata dalle Imprese deve rispondere a requisiti di idoneità. Sulla stessa devono essere pertanto svolte specifiche analisi tossicologiche di laboratorio.

Nell'ambito del condominio grava l'obbligo da parte dell'amministratore di analizzare le acque interne al fabbricato per uso potabile e la non applicazione della normativa comporta per l'amministratore, gestore dell'acqua interna, una sanzione amministrativa pecuniaria che varia dalle vecchie Lire 20.000.000 a un massimo di Lire 120.000.000.

Pensate quindi l'assurdo, il condominio decide di non far fare i controlli dell'acqua e, l'amministratore paga le multe.

Il dilemma che ci si pone quotidianamente è quindi: essere o non essere un amministratore rispettoso delle legge? Questo è il problema!

STAA
STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO e ASSICURATIVO
di Geom. Fabio Barbieri

MILANO - Via A. Carbone n. 2
Tel. 02/4044891 02/4044567 - Fax 02/4044567

AMMINISTRAZIONE IMMOBILI
CONDOMINI - COMPLESSI INDUSTRIALI

CONTRATTI LOCAZIONI
STIPULA e RINNOVI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI e IMMOBILIARI
Iscritto n. 1991 provincia Milano

WED

WORLDWIDE EXPRESS DELIVERY srl

In tutto il mondo in poco tempo

Spedizioni espressa in Italia e nel Mondo

Per aziende e privati
Info 039.2143101

PROGETTO - SICUREZZA S.r.l.

Studio di progettazione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Formazione ed informazione del personale sulla sicurezza nel rispetto dell'art.21-22 Dig. 626/94

Stesura di piani di evacuazione
Valutazione rischio incendio (D.M. 10/03/98)
Rilievi fonometrici (277/91)
Consulenza per "direttiva macchine" (459/96)

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per condomini (626/94)
Consulente del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per aziende (626/94)
Responsabile servizio prevenzione e protezione (195/03)
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (494/96)
Coordinatore per bonifiche e rimozione Amianto Cemento (227/91, 257/92)

Corsi di primo soccorso
Corsi antincendio, rischio BASSO, MEDIO e ALTO
Direzione Lavori
Stesura capitolati d'appalto

V.le Italia, 746 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel e Fax 02 / 2407280 r.a. - e-mail: prog.sicurezza@iscali.it

SI VIS PACEM, PARA BELLUM

"se vuoi la pace preparati a fare la guerra"



A cura di Maurizio Rozza

Esperto e storico di armi da fuoco
Direttore ed istruttore
del Tiro a Segno Nazionale di Monza

Tokarev TT33

Arma prodotta in Unione Sovietica fin dal 1930, rappresenta un tipico esempio della produzione della fabbrica di Tula da cui la sigla del nome, che deriva dalle iniziali di Tula-Tokarev.

Il sistema di funzionamento è una versione semplificata del sistema Colt-Browning, adottando una simile articolazione di sotto la canna al fine di ottenere lo sblocco della stessa dal carrello una volta che il ciclo di sparo raggiunge la fase di rinculo. La canna presenta superiormente 2 denti di arresto che si inseriscono in altrettante sedi ricavate nel carrello, garantendo così la chiusura del sistema. Il funzionamento è ad azione singola. Caratteristica importante di questo modello è il blocco di sparo, formato da un unico sub-assieme che può essere estratto ai fini di pulizia o sostituzione. Questa caratteristica è peraltro riscontrabile nella Modele 1935 francese, arma che risulta essere stata in fase di progettazione nei tempi immediatamente precedenti alla realizzazione della Tokarev. Altra caratteristica interessante è la presenza delle guide per l'alimentazione delle cartucce costruite direttamente all'interno dell'arma e non, come avviene usualmente, nella parte superiore del caricatore, definite comunemente "labbra" dello stesso. Questa tipologia costruttiva garantisce una corretta alimentazione anche nel caso di malfunzionamenti del caricatore. La TT33 presenta i tipici comandi di sgancio caricatore dietro il ponticello del grilletto, una robusta tacca di mira fissa e la leva di sblocco del carrello.

Non è invece presente alcun tipo di sicura se non una mezza monta del cane, metodo peraltro assolutamente inadatto a garantire qualsiasi sicurezza nel caso di arma col colpo in canna. Il sistema di bloccaggio della canna si avvale di un perno della leva di sblocco del carrello la quale passa attraverso l'anello dell'articolazione suddetta e viene bloccato infine sul lato esterno da una semplice coppiglia. Il caricatore monofilare presenta un'asola sotto la soletta terminale. Le guancette sono in bachelite nera, ed il modello sovietico è riconoscibile dalla stella a 5 punte ivi stampata. Questa arma, grazie alla sua semplicità costruttiva e soprattutto al paese produttore, fu largamente utilizzata dai cosiddetti Paesi satelliti del Patto di Varsavia. Se ne riscontrano copie in Cina (tipo 51), nella Corea del Nord (M68), nella ex-Yugoslavia, in Ungheria ed in Polonia (M48). E' stata adottata e prodotta anche in Egitto una variante con un sistema di sicura manuale aggiuntivo. Si distinguono principalmente per la diversità delle sigle incise, per le guancette e per il numero di righe presenti sul carrello.

Data la diffusione la produzione totale è incalcolabile.

DATI TECNICI

Pistola Tokarev TT33
Peso a vuoto: 0,83 Kg
Lunghezza: 193 mm
Canna : 116 mm a 4 rigature destrorse
Caricatore: estraibile capacità 8 colpi
Calibro: 7.62 Tokarev



La sicurezza negli ambienti di lavoro riguarda tutte le aziende? Anche gli artigiani ed i commercianti? Indipendentemente dal tipo di attività?

A cura del p.i. Vincenzo Buonagurio - esperto in sicurezza

Rivolgete i vostri quesiti e le vostre curiosità in materia di sicurezza a: prog.sicurezza@jiscali.it

Le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro riguardano tutte le aziende, pubbliche e private, siano esse ditte artigiane o commercianti con o senza dipendenti, aziende di qualsiasi natura indipendentemente dal numero dei dipendenti anche a carattere familiare, sono inoltre equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la propria attività per conto delle società e degli enti stessi. Resta comunque di fondamentale importanza il tipo di attività che la società svolge, in quanto in relazione ad essa vengono a determinarsi i rischi che le maestranze corrono svolgendo il proprio lavoro.

Il datore di lavoro, soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o che comunque, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sentito il medico del lavoro nelle aziende

dove è previsto, deve attuare le misure generali di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori. E' indispensabile quindi realizzare in prima analisi il documento di valutazione dei rischi, individuati gli stessi devono essere eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile la loro riduzione al minimo.

Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.

Limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti agli eventuali rischi residui.

Prediligere le misure di protezione collettiva di sicurezza rispetto le misure di protezione individuale.

Per semplicità di comprensione si porta ad esempio il rifacimento di un manto di copertura dove l'operatore deve necessariamente accedere al tetto per cambiare le tegole, con probabilità altissima di caduta dall'alto con rischio gravissimo, anche di morte, cosa deve fare il nostro responsabile del servizio prevenzione e protezione? Non essendo possibile eliminare il rischio deve ridurlo prediligendo

misure collettive di sicurezza, ponendo in opera, in questo caso, un adeguato ponteggio che protegga sia la caduta dei lavoratori che dei materiali ivi depositati, in caso di residui rischi, ad esempio caduta degli operatori nel sottotetto, gli stessi devono essere muniti della regolare cintura di sicurezza.

Il decreto legislativo 626/94 pone a carico del datore di lavoro, dirigenti e preposti precise responsabilità, anche penali, in caso di infortuni.

Le stesse non devono essere assolutamente sottovalutate.

La messa in sicurezza degli ambienti di lavoro non deve essere considerato un costo ma bensì una risorsa indispensabile che contraddistingue l'imprenditore attento e responsabile dai faccendieri privi di scrupoli disposti a mettere a repentaglio l'incolumità dei collaboratori per un interesse strettamente personale ma grazie alle forme di controllo messe in atto dagli enti preposti alla verifica, hanno durata breve anche se la possibilità che creino danni e seri infortuni è concreta.

... A PROPOSITO DI "SICUREZZA"

CENTROCM S.r.l.

Consulenza fiscale - tributaria - societaria
Consulenza del lavoro - paghe e contributi

tel. 02.27302829- 02.2895756
info@centrocom.191.it

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ
IN QUESTE PAGINE
CONTATTATECI:

audace.editore@virgilio.it

L' AUDACE
Memento Audace Semper
SETTIMANALE DI CRONACA, ATTUALITÀ E CULTURA

**CAR BOAT
SERVICE**

AUTO NUOVE E USATE MULTIMARCA

COLOGNO M. (MI)
VIA F. CAVALLOTTI, 61

TEL: 02.2541421
FAX: 02.2542868



Dolra

Parrucchiera in Milano

MILANO Viale Romagna, 23 ☎ 02.730271